

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 LUG. 2002

=====

ADDI' 26 LUG. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - FORMISANO - GARGANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° -1036-

OGGETTO: _____ Costituzione Società Consortile ASCLEPION
Presa d'atto della bozza dello statuto



W

OGGETTO :Costituzione Società Consortile ASCLEPION ; presa d'atto della bozza dello statuto.

VISTO il Decreto legislativo n. 229/1999 ed in particolare l'art. 16 bis che demanda alle regioni la programmazione e l'organizzazione dei programmi di formazione continua comprendente sia l'aggiornamento professionale che la formazione permanente che è finalizzata alla formazione specifica degli operatori S.S.R. attraverso iniziative e percorsi coerenti con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che la realizzazione degli obiettivi individuati dalla Regione vengono realizzate dalle Aziende Sanitarie attraverso iniziative di diversa tipologia e durata in relazione ai bisogni formativi degli operatori interessati;

CONSIDERATO, pertanto, che tutte le iniziative da porre in essere, sono destinate ad accrescere le competenze e le conoscenze professionali, rispetto alle esigenze gestionali ed organizzative del S.S.R., nonché ad adeguare l'operatività ed i comportamenti ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica da un lato e la diversificazione della domanda di prestazione da parte dei cittadini dall'altro.

RITENUTO, altresì, che per lo svolgimento della suddetta attività è necessario una piena integrazione tra Regione, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, sia per la programmazione e valutazione dell'offerta formativa, nonché per la elaborazione e attuazione delle attività programmate;

RITENUTO inoltre che la Regione come già previsto nel documento del piano sanitario regionale approvato dalla Giunta Regionale può provvedere al coordinamento di tali attività anche attraverso un consorzio che sia di supporto alle Aziende nell'organizzazione delle attività di formazione del personale;

VISTA la L.R. 7.6.99 N. 16 ed in particolare l'art. 24 che istituisce l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie;

CONSIDERATO che l'Agenzia di cui sopra può costituire nel settore della formazione uno strumento utile e supportare le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nella realizzazione dei programmi formativi attraverso la promozione e l'acquisizione delle risorse necessarie e quale supporto tecnico all'organizzazione dell'attività di formazione;

VISTA la proposta di statuto allegata alla presente deliberazione, relativa alla costituzione, alla durata e alle competenze, agli organi ed alle relative funzioni, dell'istituenda società consortile ASCLEPION, a cui partecipano le Aziende sanitarie del Lazio, nonché l'Agenzia regionale per lo sviluppo del Lazio;

RITENUTO di promuovere e sostenere la scelta di costituire una società consortile S.p.A. per la gestione delle attività formative integrando le competenze delle Aziende Sanitarie con gli scopi e gli spazi operativi dell'Agenzia per lo Sviluppo Lazio al fine di perseguire gli obiettivi regionali in materia di formazione del personale del S.S.N.;

RITENUTO di prendere atto della bozza di statuto dell'istituenda società di cui sopra condividendone la validità e i contenuti;

1036 26 LUG 2002

W

DELIBERA

di promuovere e sostenere la scelta di costituire una società consortile S.p.A. per la gestione delle attività formative integrando le competenze delle Aziende Sanitarie con gli scopi e gli spazi operativi dell'Agenzia per lo Sviluppo Lazio al fine di perseguire gli obiettivi regionali in materia di formazione del personale del S.S.R.

Prendere atto della bozza di statuto dell'istituenda società consortile ASCLEPION che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



2002
F.to Francesco STORACE

2002

ALLEG. alla DELIB. N. 1036
DEL 26 LUG. 2002

W

"ASCLEPION"
Società Consortile per Azioni

STATUTO

Stampa circolare con testo illeggibile e una firma sopra.

a

ART. 1

COSTITUZIONE

È costituita ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. una società consortile per azioni denominata "Asclepion - Società consortile per azioni"; a tutti gli effetti di legge, la Società potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata "Asclepion spa".

ART. 2

SEDE

La Società ha sede legale in Roma, Via Bellini, 22. L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

ART. 3

DURATA

La Società ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata, precisandosi che, comunque ed in ogni caso, gli impegni dei soci permarranno per tutti e per ciascuno di essi fino alla completa esecuzione e liquidazione delle commesse assunte dalla Società, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto.

ART. 4

OGGETTO

La Società opera con il fine prioritario di promuovere e sostenere la formazione continua del personale del SSR attraverso l'integrazione e razionalizzazione organizzativa, operativa e finanziaria delle iniziative in materia progettate e promosse dai soci consorziati, contribuendo contestualmente al contenimento e alla razionalizzazione dei costi di finanziamento.

La formazione di cui al comma precedente viene realizzata ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 502/92 come modificato dall'art.17 del D. Lgs. 517/93 ed integrato dall'art.14 del D.Lgs. 229/99 (artt. 16-16 sexies del testo vigente) fermo restando le competenze della Regione attribuite dalla normativa vigente in materia di formazione del personale del SSR, e in stretto raccordo e di intesa con l'assessorato sanità -direzione generale del SSR per gli aspetti programmatori e di valutazione degli interventi e di attività svolte dalla società consortile ASCLEPION.

A tal fine, la Società realizza gli obiettivi di cui al presente articolo d'intesa con gli Assessorati regionali a diverso titolo competenti.

In particolare, la Società al presente statuto svolge i seguenti compiti:

- coordinare gli eventi formativi di rilievo regionale, favorendone la fruizione da parte del maggior numero di operatori del SSR;
- massimizzare la capacità del SSR di erogare formazione, valorizzando al meglio le potenzialità esistenti nelle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della regione;
- rafforzare la capacità del SSR di erogare formazione anche all'esterno del territorio regionale, valorizzando le competenze esistenti;
- favorire la diffusione nel SSR di eventi formativi supportati da tecnologie ICT;
- orientare l'offerta di formazione nel Lazio agli standards e ai percorsi definiti dai soci consorziati;
- promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione e la condivisione di strategie a programmi e progetti con le maggiori associazioni

industriali e con il sistema finanziario, al fine di acquisire sponsorizzazioni e supporti finanziari adeguati e funzionali con i programmi e gli obiettivi definiti dai piani formativi aziendali;

- contenere i costi degli eventi formativi, garantendo un appropriato e crescente livello qualitativo della formazione erogata;
- utilizzare di risorse nazionali ed europee per la progettazione e la gestione di eventi formativi;
- sostenere la diffusione di un'adeguata cultura manageriale nei SSR ai diversi livelli di responsabilità organizzativa.

Al fine di realizzare i suddetti scopi e d'intesa con i soci consorziati, la Società favorisce, intrattiene e sviluppa relazioni istituzionali e collaborazioni tecniche, organizzative e finanziarie con tutti i soggetti pubblici e privati a carattere nazionale ed internazionale a diverso titolo interessanti ovvero competenti.

ART. 5

DOTAZIONE DI CAPITALE

Il capitale della Società è fissato in Euro 200.000 (duecentomila), diviso in 20.000 azioni del valore di Euro 10 (dieci) ciascuna.

ART. 6

SOCI CONSORZIATI

I seguenti soci partecipano alla Società Consortile per azioni, ciascuno secondo le quote ed il numero di azioni indicate:

- L'Agencia Regionale per lo Sviluppo del Lazio spa 50% n. 10.000 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma A 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma B 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma C 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma D 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma E 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma F 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma G 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma H 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale di Rieti 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale di Latina 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale di Frosinone 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Unita Sanitaria Locale di Viterbo 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 3,125% n. 625 azioni;
- L'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea 3,125% n. 625 azioni.

ART. 7

OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziati si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto, dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché al tempestivo versamento delle quote di capitale e delle eventuali reintegrazioni o/o incrementi deliberati dall'Assemblea.

Al soli fini dei rapporti tra i soci consorziati si conviene che, qualora singoli soci fossero perseguiti da terzi per motivi inerenti alle attività svolte dalla Società, gli oneri eventualmente sopravvenuti verranno assunti e sopportati da ciascuno in proporzione alla propria quota di

partecipazione alla Società.

I soci consenzienti si impegnano ad utilizzare prioritariamente le competenze tecniche ed organizzative espresse da Asclepion, fatti salvi gli incarichi in corso prima della costituzione della Società e le loro eventuali proroghe, nonché le gare e gli appalti per i quali il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi esplicitamente di non partecipare.

ART. 8

COMPITI DELL'AGENZIA SVILUPPO LAZIO

Nell'ambito della Società, l'Agenzia Sviluppo Lazio svolge prevalentemente ruoli e funzioni di promozione, acquisizione di risorse finanziarie, supporto tecnico manageriale alle attività di formazione previste nello statuto.

ART. 9

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ED AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Potranno essere ammessi nella Società soggetti pubblici operanti nel settore dell'erogazione di servizi sanitari e della ricerca scientifica afferenti a vario titolo al SSN del Lazio. Per l'ammissione alla Società, gli aspiranti soci dovranno inoltrare domanda al Presidente, che investirà l'Assemblea ordinaria per ogni decisione in merito. Nella domanda, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi amministrativi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità. I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione delle domande di ammissione.

ART. 10

CONTRIBUZIONI

Possano dare sostegno alla Società, con contribuzioni una tantum o annuali, senza che ciò dia diritto a partecipazione: Enti e Organismi pubblici e privati e singoli individui che ne condividano gli scopi statutari.

ART. 11

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è di Euro 200.000 (duecentomila) diviso in 20.000 (ventimila) di azioni del valore di Euro 10 (dieci) ciascuna;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci;
- c) dalle contribuzioni di cui all'articolo 9.

Le azioni sociali sono trasferibili col consenso del Consiglio di Amministrazione.

I soci godono del diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Il diritto di prelazione è escluso nel caso in cui la cessione di azioni sia finalizzata all'ingresso di nuovi soci.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'Assemblea potrà deliberare il rimpiego da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

ART. 12

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite, che devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea dei soci. La Società non potrà distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci consorziati.

ART. 13

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ART. 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente atto obbligano tutti i consorziati.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

Essa è convocata dal Consiglio d'Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro quattro mesi, e nei casi di legge quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, l'Assemblea stessa provvede alla nomina del proprio Presidente.

ART. 15

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervento all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci i quali abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, le azioni presso la sede legale, l'ufficio titoli della società o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge. Amministratori e dipendenti della società non possono rappresentare i soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

ART. 16

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, elegge il Presidente e gli altri membri del

Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, stabilendone i relativi compensi, impartisce le direttive generali di azione della Società, delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà del capitale della società consortile. Essa delibera a maggioranza assoluta.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

ART. 17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; essa delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più del terzo del capitale sociale. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa e il trasferimento della sede sociale all'estero.

ART. 18

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti e dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai membri del Consiglio di Amministrazione e/o dai Consorziati assenti o dissenzienti entro un mese dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza.

L'annullamento della deliberazione ha effetto nei confronti di tutti i Consorziati ed obbliga il Consiglio di Amministrazione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione invalida.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.

Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423 c.c.

ART. 19

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, incluso il Presidente, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

ART. 20
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli demandati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

Su proposta del Presidente, il Consiglio ha la facoltà di nominare e revocare, fra i suoi membri, un Vice-Presidente, mandatarî e procuratori ad negocia per determinati atti o categorie di atti, un Consigliere Delegato.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza a tutti i consiglieri e sindaci effettivi tramite lettera raccomandata e deve contenere: luogo, data e ora della riunione, ordine del giorno degli argomenti da trattare. In casi ritenuti di urgenza dal Presidente, è ammessa la convocazione via fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio è comunque validamente riunito in presenza del Presidente, di tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, anche in assenza di convocazione formale.

ART. 21

PRESIDENTE

Spetta al Presidente di:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- pianificare e coordinare le attività della Società;
- vigilare sulla conservazione e la tenuta dei libri prescritti;
- firmare la corrispondenza;
- svolgere ogni altra attività demandatagli dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano.

ART. 22

RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Società in giudizio e verso i terzi.

ART. 23

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci Consorziati.

I soci consorziati e/o i membri del Consiglio d'Amministrazione non intervenuti o dissenzienti possono impugnare entro un mese dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza solo le deliberazioni relative all'esclusione di soci consorziati.

ART. 24

COLLEGIO SINDACALE

La gestione della Società è controllata da un Collegio composto da tre Sindaci Effettivi, oltre due supplenti, nominati dall'Assemblea per tre esercizi e funzionante ai sensi di legge.

ART. 25

RECESSO DEL SOCIO

Oltre ai casi previsti dalla legge, recede dalla Società il socio che abbia perso i requisiti di cui all'art.8 o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea ordinaria constatare se ricorrono i motivi che determinano il recesso e provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

ART. 26

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria nei confronti del socio che:

- sia dichiarato insolvente dall'Assemblea;
- sia ritenuto inadempiente dall'Assemblea rispetto al presente Statuto e a deliberazioni sociali;
- non sia ritenuto dall'Assemblea più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e firma del legale rappresentante della Società. L'impugnazione presso il collegio arbitrale di cui all'art.29 ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente esecutiva.

Al socio escluso spetta la sola quota di partecipazione al capitale sociale.

ART. 27

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE AL SOCIO USCENTE

In caso di recesso o esclusione, al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società è restituita la quota di capitale sociale spettantegli, previa riconsegna dei certificati azionari in proprio possesso. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 28

BILANCIO

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione redige il bilancio annuale d'esercizio e lo deposita ai

sensi dell'art.2619 bis c.c.

ART. 29

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
Il residuo fondo che risulterà disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

ART. 30

COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia, sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente Statuto, sarà decisa da tre arbitri compositori, esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati dall'Assessore alla Sanità della Regione Lazio.

ART. 31

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

R.